SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 settembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2019.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 191 unità di personale tecnico amministrativo da destinare alle istituzioni AFAM, nonché n. 1 unità di Direttore amministrativo - EP/2 a seguito di mobilità intercompartimentale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, e in particolare l'art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 30, relativo al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

Visto l'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, tra l'altro, misure urgenti in materia di scuola e università, e in particolare, l'art. 1-*quater*, in base al quale per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera *e)*, della suddetta legge n. 508 del 1999, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994;

Visto l'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l'accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'art. 19, comma 3-*bis*, che prevede la possibilità di assumere con contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area elevata professionalità EP/1 o all'area terza di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il successivo comma 654 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato;

Vista la nota del 3 giugno 2019, prot. n. 9461, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l'anno accademico 2018/2019, n. 191 unità di personale tecnico amministrativo, nonché l'assunzione per mobilità intercompartimentale di una unità di direttore amministrativo EP/2 da destinarsi al Conservatorio di musica di Venezia;

Considerato che con la suddetta nota prot. n. 9461 del 3 giugno 2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato che in pari data, i posti vacanti per detto personale tecnico-amministrativo, esclusa la figura di direttore amministrativo, risultano essere n. 356 e che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2018 sono stimate in quarantotto unità a cui si aggiungono, in quanto non sono state utilizzate, le economie derivanti dalle cessazioni dal servizio dal 1° novembre 2016 al 1° novembre 2017, che sono pari a novantacinque unità di personale tecnico amministrativo, con conseguenti facoltà di assunzione pari a centoquarantatre unità di detto personale, nonché un importo, non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta, nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato;

Preso atto che con la suddetta nota prot. n. 9461 del 3 giugno 2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha specificato che la mobilità intercompartimentale richiesta, relativa a n. 1 unità direttore amministrativo EP/2 da destinarsi al Conservatorio di musica di Venezia, trova copertura nelle cessazioni verificatesi in detto profilo, che risultano essere pari a due unità nel triennio 1° novembre 2015-1° novembre 2018;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, del 29 luglio 2019, prot. n. 144591, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Igop del 18 luglio 2019, prot. n. 188071, recante parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, per l'anno accademico 2018/2019, di centonovantuno unità di personale tecnico amministrativo e di una unità di direttore amministrativo EP/2;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le esigenze delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è autorizzato, per l'anno accademico 2018/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di centonovantuno unità di personale tecnico amministrativo, nel rispetto della disciplina di settore in materia di reclutamento, nonché di una unità di direttore amministrativo - EP/2 a seguito di mobilità intercompartimentale.

Art. 2.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2019, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 agosto 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONGIORNO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1826

19A06004

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2019.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Oristano nei giorni 29 e 30 agosto 2019.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla direzione della Giustizia tributaria;

Vista la nota n. 627 del 31 luglio 2019, con la quale l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Oristano ha preventivamente comunicato l'esecuzione di un indifferibile intervento di disinfestazione dei locali adibiti ad ufficio, nelle giornate del 29 e del 30 agosto 2019;

Vista la successiva nota n. 666 del 2 settembre 2019, con la quale l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Oristano ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività nella stessa giornata del 2 settembre 2019;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali nelle giornate del 29 e del 30 agosto 2019, da parte del citato ufficio giudiziario, stante il divieto di accesso ai locali ad uso ufficio, durante ed immediatamente dopo il compimento delle predette operazioni;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Sardegna, che con nota n. 522/2019 del 12 settembre 2019 ha espresso il suo parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

è accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Oristano nei giorni 29 e 30 agosto 2019.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2019

Il direttore: SIRIANNI

19A06005
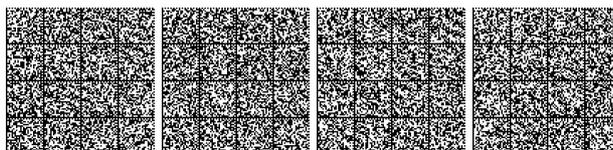
DECRETO 25 settembre 2019.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, aì sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 settembre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 55.849 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 settembre 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 183 giorni con scadenza 31 marzo 2020, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.
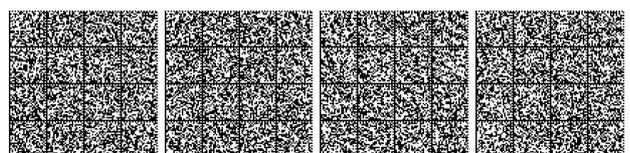
Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
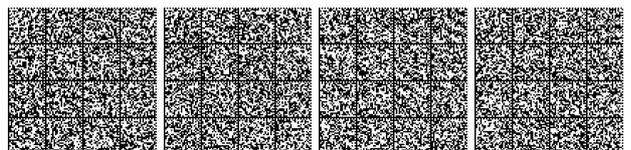
Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 settembre 2019. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2020.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta
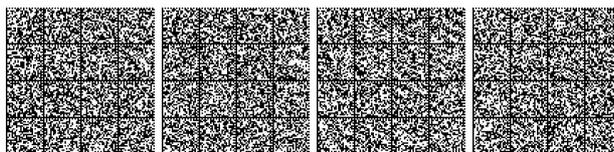
effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 settembre 2019.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2019

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

19A06116

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Del Bosco società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 5 luglio 2018, n. 585/2018 del Tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Del Bosco società cooperativa in liquidazione»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Considerato che questa amministrazione sulla base delle risultanze della revisione dell'Associazione AGCI del 22 maggio 2018, antecedente la suddetta sentenza, ha comunicato in data 13 luglio 2018 l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 13 luglio 2018 di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerato che, in data 5 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Marco Colombo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Del Bosco società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale n. 04223760150) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Colombo (c.f. CLMMRC70B04B300N) nato a Busto Arsizio (VA) il 4 febbraio 1970, domiciliato in Rescaldina (MI), via Ignazio Bossi, n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A06026

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Monteverdi società cooperativa edilizia», in Cremona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Monteverdi società cooperativa edilizia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che il legale rappresentante della suddetta cooperativa nel trasmettere le proprie controdeduzioni ha richiesto una sospensione del procedimento;

Considerato che il competente Ufficio, in data 24 ottobre 2018, ha invitato il legale rappresentate a produrre ulteriori, eventuali elementi di conoscenza e che a tale comunicazione non si ha avuto nessun riscontro;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.779.213,00, si riscontra una massa debitoria di euro 6.600.172,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -820.959,00;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Soldi;
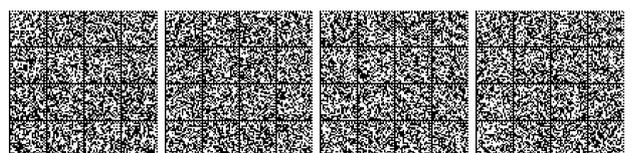
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Monteverdi società cooperativa edilizia», con sede in Cremona (CR), (codice fiscale 00889670196) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Soldi, (codice fiscale SLDNTN70C02B157Q) nato a Brescia (BS) il 2 marzo 1970 e ivi domiciliato, via Trieste, n. 25/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A06028

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Speranza società cooperativa sociale», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Nuova Speranza società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2017, acquisita in sede di ispezione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.898.401,00 si riscontra una massa debitoria di euro 2.184.026,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 285.627,00;

Considerato che in data 13 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 14 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Macrì Antonino;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Speranza società cooperativa sociale», con sede in Reggio di Calabria (RC) (codice fiscale 01200430807) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonino Macrì, nato a Reggio Calabria (RC) il 10 maggio 1967 (c.f. MCRNNN67E10H224A), e domiciliato in Reggio Calabria (RC), via G. Battaglia, n. 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A06027

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Biogeo società cooperativa sociale in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Biogeo società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 366.461,00, si riscontra una massa debitoria di euro 377.775,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -12.634,00;

Considerato che in data 12 dicembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Biogeo società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 09593451009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Davide Perrotta, nato a Roma il 22 febbraio 1977 (c.f. PRRDVD77B22H501R), e ivi domiciliato in via di Santa Costanza n. 39.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A06024

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «F.G.F. Company società cooperativa in liquidazione», in San Polo dei Cavalieri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «F.G.F. Company società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 332.937,00, si riscontra una massa debitoria pari a euro 693.297,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -360.360,00;
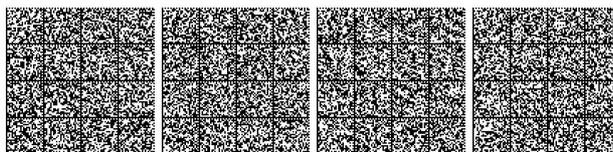
Considerato che in data 10 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «F.G.F. Company società cooperativa in liquidazione», con sede in San Polo dei Cavalieri (RM) (codice fiscale n. 11445131003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Bruno Del Giudice, nato a Napoli il 6 luglio 1952 (c.f. DLGBRN52L06F839H) e ivi domiciliato in Centro direzionale isola G1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A06025

DECRETO 9 settembre 2019.

Scioglimento della «General Services» società cooperativa, in Ariccia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 aprile 2019, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Richiamata la propria circolare n. 127844 del 29 marzo 2018, nella quale in particolare è precisato che «Sono fatte salve le nomine in casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della Banca dati disciplinata dalla presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa oppure nel caso di più rinunce e/o dimissioni relative ad una medesima procedura oppure ancora in casi di cooperative che operano in un contesto socio-economico e/o ambientale critico»;

Ritenuto che, nel caso di specie, vista la particolarità della situazione dell'ente ricorra l'ipotesi di cooperative che operano in un contesto socio-economico critico di cui alla predetta circolare;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Renzini Stefano;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «General Services» con sede in Ariccia (RM) (codice fiscale 10557491007), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal sopra citato *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Renzini Stefano, nato a Roma il 1° agosto 1964 (codice fiscale RNZSFN64M01H501P), domiciliato in Roma, via Egeo n. 61.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 settembre 2019

Il direttore generale: CELI

19A06029

DECRETO 9 settembre 2019.

Scioglimento della «Agri Amici società cooperativa agricola», in Sezze e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che nel verbale di revisione sono state evidenziate una serie di anomalie ed irregolarità formali e sostanziali che compromettono la natura mutualistica dell'ente, mostrando i caratteri della spurietà e, quindi, il mancato perseguimento dello scopo sociale e che sono state contestate diverse violazioni rilevate in sede di ispezione da parte dell'I.T.L. di Latina;

Considerato, altresì, che dalla sua costituzione ad oggi, la cooperativa non ha depositato alcun bilancio di esercizio presso il registro delle imprese;

Considerato che in data 21 gennaio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 aprile 2019, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Richiamata la propria circolare n. 127844 del 29 marzo 2018, nella quale in particolare è precisato che «Sono fatte salve le nomine in casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della Banca dati disciplinata dalla presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa oppure nel caso di più rinunce e/o dimissioni relative ad una medesima procedura oppure ancora in casi di cooperative che operano in un contesto socio-economico e/o ambientale critico»;

Ritenuto che, nel caso di specie, vista la particolarità della situazione dell'ente ricorra l'ipotesi di cooperative che operano in un contesto socio-economico critico di cui alla predetta circolare;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Jacopo Marzetti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agri Amici società cooperativa agricola» con sede in Sezze (LT) (codice fiscale 02787220595), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal sopra citato *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982 (codice fiscale MRZJCP82E14H501R), domiciliato in Roma, via Brofferio n. 6.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 settembre 2019

Il direttore generale: CELI

19A06030

DECRETO 9 settembre 2019.

Scioglimento della «Trasporti Riuniti società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale n. 07/SGC/2017 del 17 febbraio 2017 con il quale la «Trasporti Riuniti società cooperativa», con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Rosaria Gencarelli ne è stata nominata commissario governativo;

Vista la relazione predisposta dal predetto commissario governativo a conclusione del mandato ricevuto con la quale propone ex articoli 2512 e 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento della «Trasporti Riuniti società cooperativa» per atto dell'Autorità, attesa l'impossibilità per il predetto ente di raggiungere lo scopo sociale per cui si è costituito, in quanto nei confronti dell'intera forza lavoro della cooperativa è stata avviata la procedura di messa in mobilità con licenziamento;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 aprile 2019, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Richiamata la propria circolare n. 127844 del 29 marzo 2018, nella quale in particolare è precisato che «Sono fatte salve le nomine in casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della Banca dati disciplinata dalla presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa oppure nel caso di più rinunce e/o dimissioni relative ad una medesima procedura oppure ancora in casi di cooperative che operano in un contesto socio-economico e/o ambientale critico»;

Ritenuto che, nel caso di specie, vista la particolarità della situazione dell'ente ricorra l'ipotesi di cooperative che operano in un contesto socio-economico critico di cui alla predetta circolare;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Attilio Lasio;
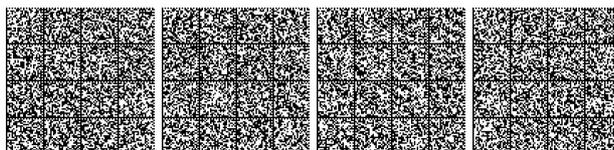
Decreta:

Art. 1.

La società «Trasporti Riuniti società cooperativa» con sede in Roma (RM) (codice fiscale 12150361009), già in gestione commissariale, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal sopra citato *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Attilio Lasio, nato a Cagliari, il 7 agosto 1965 (c.f. LSATTL65M07B354O), domiciliato in Roma, piazzale Roberto Ardigò n. 38, int. 1, sc. A.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 settembre 2019

Il direttore generale: CELI

19A06031

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 maggio 2019.

Approvazione dell'accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena. (Delibera n. 24/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» che all'art. 8 assegna alle Province autonome di Trento e Bolzano la potestà legislativa in materia di viabilità, trasporti di interesse provinciale, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali, nonché in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, riguardante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, la previsione di una intesa fra lo Stato e le province autonome nel caso di tracciati autostradali che interessino il territorio provinciale, delegando inoltre alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di viabilità stradale di competenza dello Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, che, all'art. 11, ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'art. 10 ha dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Vista la delibera di questo Comitato 24 aprile 1996, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 1996, recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in materia di determinazione delle tariffe, che ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituzione poi disposta con la delibera 8 maggio 1996, n. 81, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 1996;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 1996, con la quale questo Comitato ha definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e in particolare viene indicata la metodologia del *price-cap* quale sistema di determinazione delle tariffe, nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di Piano economico-finanziario (PEF) da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'art. 55, comma 13, come successivamente modificato, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'autorizzazione per la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero «ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1999 - supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Vista la convenzione ANAS - Società autostrada del Brennero stipulata in data 29 luglio 1999 e in particolare l'art. 9 che prevede, nell'ambito dell'adeguamento tariffario la determinazione della variabile X per ciascun quinquennio fino alla scadenza della concessione e l'art. 25, che reca la disciplina dei «rapporti inerenti la successione tra il subentrante e il concessionario uscente», e prevede che:

1. «alla scadenza del periodo di durata della concessione il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa;

2. per le nuove opere eseguite, che verranno eventualmente assentite successivamente alla presente convenzione non ancora ammortizzate, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo dei tali poste dell'investimento, da parte del subentrante. Tale indennizzo è regolato secondo quanto previsto dalla direttiva ministeriale n. 283/1998»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Vista la direttiva 1999/62/CE, come successivamente modificata dalle direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE, recepite con decreto legislativo n. 7 del 25 gennaio 2010, successivamente modificata con decreto legislativo n. 43 del 4 marzo 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia ed il MIT e successive modificazioni, ed in particolare il successivo decreto 21 marzo 2017 emanato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia ed il MIT, con il quale in sintesi in assenza di diversa deliberazione del CIPE sono adottati gli schemi-tipo dei protocolli di legalità definiti dalla vigente normativa, nonché restano valide le linee guida varate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni, che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modificazioni, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art. 1, comma 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministri interessati, lo stesso nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità, tra cui il settore autostradale;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosiddetto «Codice antimafia» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, che all'art. 37 «Liberalizzazione del settore dei trasporti» istituisce l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali, ed in particolare relativamente alle nuove concessioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, concernente il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto decreto «Cresci Italia»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, all'art. 36, comma 6-*ter*, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, in particolare conferma le competenze di questo Comitato in materia di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica, e le diverse attribuzioni all'ART;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui al comma 2, dell'art. 36, del decreto-legge n. 98 del 2011 e successive modificazioni;
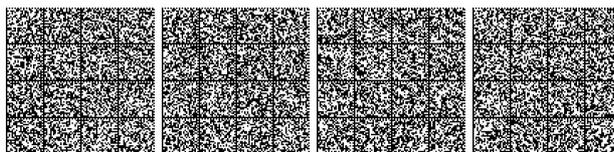
Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 2013, con la quale questo Comitato ha integrato la delibera n. 39 del 2007 dettando, per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei piani economico-finanziari;

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 2013, con la quale questo Comitato ha approvato il documento tecnico intitolato «Integrazione della delibera n. 39 del 2007 relativa alla regolazione economica del settore autostradale: requisiti di solidità patrimoniale», disponendone l'applicazione alle nuove concessioni in relazione alle quali, alla data di adozione della delibera medesima, non sia stato pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui è previsto, non si sia ancora proceduto all'invio delle lettere di invito;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed in particolare gli articoli 3, 4, 14 e 170;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti in concessione ed in particolare gli articoli 2 e 17 relativi, rispettivamente, ai principi di libera amministrazione delle autorità pubbliche e agli accordi di cooperazione tra enti nell'ambito del settore pubblico;

Visto il decreto del MIT 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, denominato «Codice contratti pubblici» che ha abrogato il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Viste le delibere ART n. 70 del 23 giugno 2016 avente ad oggetto la definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, n. 2 del 26 gennaio 2018 avente ad oggetto l'avvio del procedimento per la definizione del sistema tariffario di pedaggio per l'affidamento della gestione *in house* della tratta autostradale A22 Brennero-Modena, e n. 73 del 18 luglio 2018 che ha approvato il sistema tariffario di pedaggio, basato sul metodo del *price cap* e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale che, nell'apposito allegato, definisce la tariffa unitaria media;

Visto l'art. 13-*bis* della decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e successive modificazioni (inclusa la modifica apportata dall'art. 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) che prevede la possibilità di sottoporre al CIPE l'istruttoria in merito alla concessione autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini dell'approvazione da parte del Comitato, e il perseguimento delle finalità previste dai protocolli d'intesa del 14 gennaio 2016 tra MIT e la Regione Trentino-Alto Adige, unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche sottoscrittrici di tali protocolli interessate allo sviluppo del corridoio scandinavo, con la seguente articolazione:

1) le funzioni di concedente sono svolte dal MIT;

2) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal MIT con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016 sopra citati, che potranno anche avvalersi di società *in house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

3) le convenzioni di cui al punto precedente devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 gennaio 2016 tra i soci pubblici di «Autostrada del Brennero S.p.a.» e il MIT, nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la valorizzazione e lo sviluppo e tutela del territorio, che prevede la gestione da parte di tali soggetti pubblici della tratta autostradale A22 Brennero-Verona-Modena ai sensi della suddetta direttiva 2014/23/UE;

Visto il comma 4 del citato art. 13-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017, che prevede che gli atti convenzionali di concessione dell'infrastruttura stradale A22 Brennero-Modena sono stipulati dal MIT con il concessionario, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'ART, sullo schema di convenzione, entro il 30 novembre 2018;

Visto il parere consultivo del Consiglio di Stato n. 1645 del 2018, trasmesso con nota 26 giugno 2018;

Visto il decreto-legge del 25 luglio 2018, n. 91, riguardante la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ed in particolare l'art. 4, comma 3-*quater*, che modifica l'art. 13-*bis*, del decreto-legge n. 148 del 2017 sopra citato;

Visto l'art. 16 decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 «Disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito con modificazioni con la legge n. 130 del 16 novembre 2018, che ha ulteriormente ampliato le competenze dell'ART e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale;
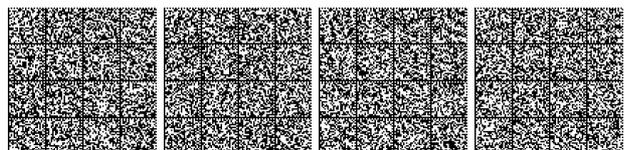
Visto il parere della Commissione europea - Direzione generale del mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (DG GROW) comunicato con nota prot. n. 6559656 del 20 novembre 2018 e trasmesso con nota MIT prot. n. 14105 del 21 novembre 2018;

Vista il parere dell'ART n. 10 del 22 novembre 2018 che ha formulato alcune osservazioni sullo schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena;

Visto il parere NARS n. 6 del 26 novembre 2018 che ha rimesso a questo comitato la valutazione inerente all'approvazione dell'atto convenzionale di concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena tenuto conto quanto di quanto espresso nel medesimo parere;

Vista la delibera n. 68 del 28 novembre 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena con le osservazioni formulate nei sopra citati pareri e in particolare la prescrizione al punto 5 del deliberato che prevede che: «In assenza di un quadro regolatorio complessivo che tenga conto anche del nuovo sistema tariffario di ART, l'accordo e i relativi allegati, modificati in relazione alle prescrizioni, saranno nuovamente sottoposti al Comitato per la verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario che devono sussistere al momento dell'affidamento della concessione e permanere nel corso della gestione»;

Visto la nota n. 37294 del 14 dicembre 2018 con la quale la Corte dei conti nell'ammettere a registrazione con osservazione la suddetta delibera n. 68 del 2018, ha evidenziato la necessità che «a quadro finanziario definito, venga formulata una nuova proposta di accordo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diretta a conseguire un'ulteriore delibera da parte del CIPE volta a consolidare il presupposto previsto dalla legge ai fini della stipula dell'atto convenzionale, senza ulteriori obblighi di finanziamento delle tratte o degli interventi previsti per l'autostrada A22, da parte dello Stato, oltre a quelle già coperte finanziariamente»;

Vista la nota del presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 28152 del 20 dicembre 2018, acquisita agli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) al n. 6570, con la quale si formalizzano rilievi e criticità riguardo alla deliberazione adottata dal CIPE n. 68 del 2018, con particolare riguardo al punto 4 del deliberato che «concerne, da un lato, una presunta posizione debitoria del concessionario in proroga e, dall'altro, un conguaglio tra un'eventuale partita di dare ed avere con lo Stato da parte del concessionario» uscente;

Vista la nota congiunta della direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali e della direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali n. 1286 del 17 gennaio 2019, consegnata in seduta di questo Comitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra le varie ed eventuali, relativa all'attuazione della citata delibera n. 68 del 2018 ed acquisita agli atti del DIPE al n. 272 del 17 gennaio 2019, con la quale il MIT ha formulato alcune proposte;

Vista la nota del presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, consegnata in seduta di questo Comitato ed acquisita agli atti del DIPE al n. 271 del 17 gennaio 2019, che segnala le principali criticità riscontrate dalla regione e dagli enti territoriali relativamente all'attuazione della citata delibera n. 68 del 2018 e all'accordo di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, che mettono a rischio l'equilibrio economico-finanziario della concessione e il quadro degli investimenti programmati dagli enti locali;

Vista la delibera n. 3 del 17 gennaio 2019 (attualmente sottoposta al controllo preventivo di legittimità delle Corte dei conti) con la quale questo Comitato nel prendere atto delle criticità riscontrate dalla regione e dagli enti territoriali relativamente all'attuazione della citata delibera n. 68 del 2018 e all'accordo di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali e delle proposte formulate dal MIT, ha sostituito il punto 4 della delibera del CIPE n. 68 del 2018, fissando i criteri per le modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della precedente concessione e l'effettivo subentro del nuovo concessionario;

Viste le note del presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige con le quali sono state rappresentate, durante le ripetute interazioni tra amministrazioni centrali ed enti territoriali, le diverse, successive proposte di modifica del testo dello schema di accordo di cooperazione e di risoluzione delle criticità rilevate dagli enti firmatari e sono stati trasmessi gli allegati al suddetto accordo, di seguito elencate:

n. 3104 del 1° febbraio 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 581;

n. 3473 del 6 febbraio 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 670;

n. 4742 del 19 febbraio 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 958;

n. 4887 del 19 febbraio 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 995;

n. 5156 del 21 febbraio 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 1037;

n. 6365 del 4 marzo 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 1279;

n. 6997 dell'11 marzo 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 1481;

n. 7326 del 13 marzo 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 1532;

n. 10429 del 16 aprile 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 2204;

n. 10986 del 23 aprile 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 2329;

n. 11502 del 30 aprile 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 2389;

n. 11719 del 3 maggio 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 2467;
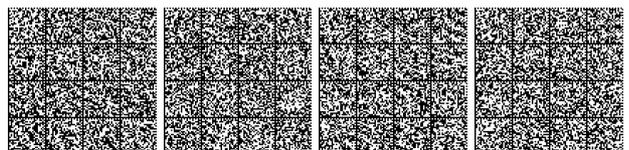
Viste le note con le quali il MIT ha formulato a sua volta le proprie valutazioni, anche a riscontro di quanto scritto dalla controparte durante le ripetute interazioni tra amministrazioni centrali ed enti territoriali in merito allo schema di accordo di cooperazione e trasmesso i relativi atti ed in particolare le note:

n. 2179 del 15 febbraio 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 860;

n. 2305 del 20 febbraio 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 1007;

n. 3305 del 12 marzo 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 1517;

n. 4094 del 3 aprile 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 1895;

n. 4227 del 5 aprile 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 1979;

n. 4739 del 16 aprile 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 2225;

n. 5088 del 26 aprile 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 2350;

n. 17456 del 30 aprile 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 2422;

n. 5193 del 2 maggio 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 2434;

n. 18607 dell'8 maggio 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 2574;

n. 19072 del 10 maggio 2019, acquisita al protocollo DIPE al n. 2648;

Considerata la necessità di approvare a conclusione del procedimento un testo definitivo dell'accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena, al fine di poter avviare la nuova concessione e contestualmente adempiere a quanto richiesto dalla Corte dei conti con la nota n. 37294 del 14 dicembre 2018;

Vista la nota n. 17952 del 3 maggio 2019, con la quale il capo di Gabinetto del MIT ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno ai fini dell'approvazione da parte di questo Comitato dell'accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria, facendo riserva di trasmettere il parere dell'ART non appena acquisito;

Visto il parere n. 3 dell'8 maggio 2019, con il quale l'ART ha formulato alcune osservazioni sull'accordo di cooperazione di cui trattasi;

Visto il testo definitivo dell'accordo di cooperazione, aggiornato alla luce del parere dell'ART e condiviso con i rappresentanti della Regione Trentino-Alto Adige, trasmesso dal MIT con la nota n. 19072 del 10 maggio 2019;

Visto il parere NARS n. 2 del 14 maggio del 2019;

Vista l'informativa nel corso della seduta del Comitato con la quale il MIT rende noto, relativamente alla regolazione dei periodi transitori delle concessioni scadute e non ancora riassegnate, che procederà quanto prima alla definizione di adeguati criteri generali ai fini dell'adozione da parte di questo Comitato di una deliberazione che definisca regole generali applicabili a tutti i periodi transitori;

Vista l'informativa nel corso della seduta del Comitato con quale si rende noto la necessità di effettuare alcune precisazioni per chiarire senza alterare il testo della delibera n. 3 del 2019 e sostituire il punto 4 della medesima con il seguente, al fine della sua risottoposizione al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti:

«4. Criteri di calcolo e utilizzo dei benefici finanziari per l'autostrada A22 Modena-Brennero.

4.1. Nel calcolo per l'esatta quantificazione del valore di subentro, alla data della nuova stipula, al netto dei benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile 2014, si applicano le regole di cui ai seguenti punti:

4.1.1. al fine della quantificazione degli eventuali benefici netti registrati nel periodo compreso tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro, il concessionario scaduto predispone un piano finanziario transitorio d'intesa con il concedente secondo lo schema previsto dalla delibera di questo Comitato n. 39 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni;

4.1.2. nel predetto piano finanziario devono essere considerati i valori a consuntivo delle grandezze economico-finanziarie e la proiezione dei valori stimati sino alla data di presunto subentro;

4.1.3. nella determinazione del tasso di congrua remunerazione del capitale investito (WACC) il parametro relativo al premio di rischio (ERP) è fissato pari a zero.

4.2. Gli eventuali benefici finanziari, al netto del valore di subentro, registrati dal concessionario uscente «Autostrada del Brennero S.p.a.», dalla data di scadenza della concessione alla data di subentro del nuovo concessionario, quantificati dal concedente ai sensi del precedente punto 4.1, sono destinati, ai soli fini regolatori, alla realizzazione degli investimenti previsti nella nuova concessione dall'art. 8 dell'accordo di cooperazione. Qualora all'esito della definitiva quantificazione dei suddetti benefici finanziari, da condividere in contraddittorio con il concessionario uscente «Autostrada del Brennero S.p.a.», tale valore, al netto del valore di subentro, fosse a debito, il medesimo importo sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato da parte del concessionario uscente.»;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e in particolare che:

Sotto l'aspetto procedurale:

1. con nota del 20 dicembre 2018 la Regione autonoma Trentino-Alto Adige ha sollevato rilievi e criticità in merito all'approvazione da parte di questo Comitato, in particolare con riguardo al recepimento all'interno del deliberato delle osservazioni dell'ART di cui al parere n. 10 del 22 novembre 2018 i cui contenuti, secondo quanto indicato nella nota della regione medesima «risultano pregiudizievoli alla bancabilità del PEF», nonché al punto 4 della citata delibera che «concerne da una lato una presunta posizione debitoria del concessionario in proroga e, dall'altro, un conguaglio tra un'eventuale partita di dare ed avere con lo Stato da parte del concessionario uscente con il valore di subentro da riconoscere al medesimo», indicando altresì tale prospettazione come «illegittima ed infondata in fatto e in diritto»;
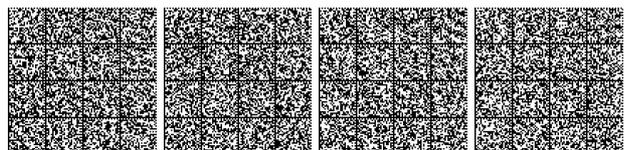
2. nel corso della successiva riunione di questo Comitato del 17 gennaio 2019, sono state consegnate in seduta:

2.1. la nota del presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, che segnala le ulteriori criticità riscontrate dalla regione e dagli enti territoriali relativamente all'attuazione della citata delibera CIPE 68/2018 e all'accordo di cooperazione, che «mettono a rischio l'equilibrio economico-finanziario della concessione e il quadro degli investimenti programmati dagli enti locali» a fronte delle quali «l'*iter* di stipula dell'accordo di cooperazione tra Stato e gli enti locali ha subito (…) un arresto»;

2.2. la nota congiunta n. 1286 della direzione per la vigilanza sulle concessionarie autostradali e della direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del MIT, relativa all'attuazione della delibera n. 68 del 2018, con la quale vengono proposte:

1) «al fine della quantificazione degli eventuali benefici netti registrati nel periodo compreso tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro, il concessionario scaduto predispone un piano finanziario transitorio secondo lo schema previsto dalla delibera di questo Comitato n. 39 del 2007 e successive modifiche e integrazioni;

2) il predetto piano economico-finanziario dovrà recepire i valori a consuntivo delle grandezze economico-finanziarie e la proiezione dei valori stimati sino alla data di presunto subentro;

3) nella determinazione del tasso di congrua remunerazione del capitale investito (WACC) il parametro relativo al premio di rischio *[Equity Risk Premium - ERP]* è fissato pari a zero»;

3. in considerazione delle suddette circostanze, questo Comitato con delibera n. 3 del 17 gennaio 2019 ha, pertanto, previsto i criteri per le modalità di calcolo degli eventuali benefici finanziari netti consuntivati dalla società «Autostrada del Brennero S.p.a.» e sostituito il punto 4 della delibera del CIPE n. 68 del 2018, punto riformulato, alla luce della comunicazione sopra specificata, al fine di renderne maggiormente chiaro il contenuto;

4. in data 25 gennaio 2019, «Autostrada del Brennero S.p.a.» ha presentato ricorso al TAR del Lazio, tra l'altro, avverso la delibera n. 68 del 2018, chiedendo l'annullamento del punto 4 della delibera relativo alla quantificazione dei benefici conseguiti durante la gestione del periodo transitorio e al versamento alle casse dello Stato di tali benefici al netto del valore di subentro;

5. nelle more della definizione del contenzioso è stato pertanto predisposto, al fine di superare le criticità riscontrate anche sulla base delle indicazioni fornite dagli enti territoriali, un nuovo schema di accordo di cooperazione, con relativi allegati, tra il MIT e le seguenti amministrazioni pubbliche: Regione Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Provincia di Verona, Provincia di Modena, Provincia di Mantova, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Bolzano, Comune di Trento, Comune di Verona, Comune di Mantova, Azienda consorziale trasporti di Reggio Emilia, Camera di commercio di Bolzano, Camera di commercio di Trento, Camera di commercio di Verona, Camera di commercio di Mantova («Amministrazioni pubbliche territoriali»), che si avvalgono, nel ruolo di concessionario di società *in house* esistente, quale «Autostrada del Brennero S.p.a.», o appositamente costituita, nel cui capitale in entrambi i casi non dovranno figurare, al momento della sottoscrizione dell'accordo, soci privati, quale società strumentale per la gestione dell'accordo di cooperazione;

6. con la nota n. 3305 del 12 marzo 2019 il MIT ha trasmesso il PEF, il Piano finanziario regolatorio (PFR) e la relazione esplicativa all'ART ai fini della «verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario»;

7. con nota n. 2529 del 15 marzo 2019, la suddetta autorità ha evidenziato alcune criticità, in particolare che il PEF ha previsto «rilevanti ed inediti impegni finanziari» tali da determinare un fabbisogno finanziario considerevolmente più elevato di quello precedentemente previsto, nonché uno scostamento in riduzione delle previsioni di traffico assunte in precedenza ed ha aggiornato il WACC nominale *pre-tax* a 6,92%, tenuto conto del periodo intercorso dal precedente parere della medesima che lo aveva fissato ad un livello inferiore e dell'evoluzione del mercato dei capitali e rimettendo «alla valutazione delle amministrazioni l'opportunità di individuare diverse e più efficaci modalità di interlocuzione con il potenziale concessionario al fine di poter assicurare la conclusione dell'istruttoria nel rispetto delle indicazioni del CIPE e, in generale, dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa»;

8. con nota n. 4094 del 3 aprile 2019 il MIT ha riformulato lo schema di accordo di cooperazione invitando la regione alla riformulazione del PEF alla luce delle osservazioni dell'ART e lo ha trasmesso agli interessati;

9. in data 4 aprile 2019, in occasione della seduta di questo Comitato è stata resa un'informativa del MIT relativamente al proseguo della definizione dell'accordo di cooperazione tra il Ministero stesso e gli enti territoriali relativo alla concessione autostradale A22 Brennero-Modena;

10. in considerazione della necessità di pervenire ad un testo condiviso di accordo di cooperazione, da aprile a maggio 2019 si sono svolti numerosi incontri ed è intercorsa notevole corrispondenza per addivenire ad uno schema di accordo definitivo;

11. con nota n. 4739 del 16 aprile 2019 il MIT ha sollecitato la regione all'invio formale dello schema di accordo e della documentazione allegata, esprimendo inoltre la contrarietà «sia al riconoscimento del valore di subentro al concessionario uscente nelle more della definizione del contenzioso avviato sui benefici finanziari consuntivati a decorrere dal 30 aprile 2014 e sia ad un'ipotesi di incremento generalizzato delle tariffe per i veicoli pesanti in deroga alla normativa comunitaria»;

12. con nota n. 10986 del 23 aprile 2019, il presidente della Regione Trentino-Alto Adige nel prendere atto della comunicazione del MIT propone alcune specificazioni al testo dell'accordo, tra le quali l'espunzione dalle premesse dell'accordo dell'importo dei presunti benefici finanziari (300 milioni di euro nella quantificazione provvisoria), mantenendolo nel testo dell'accordo di cooperazione solamente in una formulazione priva di quantificazione, nelle more della risoluzione contenzioso a seguito di sentenza, pur lasciando la quantificazione all'interno dei calcoli del PEF e ribadendo l'importanza della «introduzione e successiva applicazione della cosiddetta tariffa ambientale, finalizzata alla realizzazione, all'interno del corridoio, di opere volte a ridurre la congestione o il danno ambientale»;
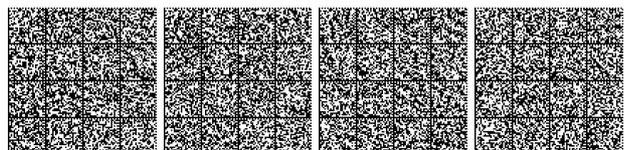
13. con nota n. 5088 del 26 aprile 2019, il MIT ha fatto presente di aver «espunto l'importo dei benefici finanziari stimati dalla direzione in euro 300 milioni a condizione che nel PEF e nella relazione di accompagno vengano destinati, nella more della definizione del contenzioso, all'azzeramento del valore di subentro da riconoscere al concessionario uscente ed alla copertura parziale del nuovo programma di investimenti da riconoscere ai fini tariffari»;

14. con la nota n. 11502 del 30 aprile 2019, il presidente della Regione Trentino-Alto Adige in risposta al MIT ha richiesto di inserire alcune ulteriori modifiche al testo dell'accordo, rappresentando, tra l'altro, che: «per quanto riguarda l'introduzione della cosiddetta tariffa ambientale e il relativo finanziamento di alcune iniziative prioritarie di interesse europeo, di cui all'art. 22.8 dell'accordo, i soci pubblici ritengono questo impegno di straordinaria e fondamentale importanza, anche in un'ottica di continuità con le politiche pubbliche che si stanno adottando e implementando nell'ambito del corridoio del Brennero. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 13-*bis*, comma 2 del decreto-legge n. 148 del 2017 e dall'art. 55, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 — richiamati peraltro anche dagli articoli 9.14 e 9.15 dell'accordo di cooperazione — si propone pertanto l'introduzione di una clausola secondo la quale, nelle more dell'introduzione e attuazione della cosiddetta tariffa ambientale di cui all'art. 22.8 dell'accordo, gli interventi di interesse europeo ivi previsti (interporto di Trento, interporto ferroviario di Isola della Scala e porto fluviale di Valdaro) saranno finanziati con i fondi annuali accantonati ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 2 del decreto-legge n. 148/2017 e dell'art. 55, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tali interventi sono, infatti, da ritenersi coerenti con quanto disciplinato dalle suddette leggi» inoltre ha proposto una riformulazione dell'art. 42 «con l'introduzione di una condizione risolutiva (o se si dovesse preferire, di una condizione sospensiva), volta a consentire alla società «Autostrada del Brennero S.p.a.» di procedere alla liquidazione dei privati nei successivi dodici mesi dalla registrazione del decreto interministeriale di approvazione del medesimo accordo di cooperazione»;

15. con nota n. 17456 del 30 aprile 2019, il MIT ha fatto presente di condividere le modifiche richieste dalla regione ad eccezione di quella relativa all'art. 42.2 dell'accordo, relativamente alla liquidazione dei soci provati della società «in quanto in contrasto sia con la normativa di riferimento nazionale e sia con il parere rilasciato dal DG GROW, che non prevedono la presenza di soggetti privati nella compagine societaria del nuovo concessionario» espungendone pertanto, la formulazione dal relativo schema;

16. con nota n. 18607 dell'8 maggio 2019, il MIT ha trasmesso il parere n. 3 in pari data con il quale l'ART ha espresso alcune osservazioni in merito all'articolato ed in merito al PEF, tra le quali:

16.1. la proposta di inserimento di una clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del codice civile all'art. 9.14 relativamente al mancato adempimento di alcuni obblighi a carico del concessionario;

16.2. la richiesta di utilizzare l'istituto della risoluzione per inadempimento al posto di quello della decadenza, non più conforme al codice dei contratti vigente;

16.3. la necessità di coordinare il contenuto dell'art. 22.8 relativo al finanziamento delle iniziative prioritarie di interesse europeo con il vincolo di destinazione previsto dall'art. 55, comma 13, ivi richiamato «che ne impone l'utilizzo esclusivo per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e per la realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari fino al nodo stazione di Verona»;

16.4. la constatazione che il livello degli indicatori «appare idoneo ad assicurare l'equilibrio del piano economico-finanziario, sussistendo la contemporanea presenza delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità)»;

17. con nota n. 19072 del 10 maggio 2019 il MIT ha definitivamente trasmesso al DIPE il testo finale dell'accordo, modificato alla luce delle osservazioni dell'ART, fornite per ultime con il parere n. 3 dell'8 maggio 2019;

18. nelle premesse di tale schema definitivo è previsto che «il concedente ed il concessionario concordano, inoltre, che all'esito della definizione del contenzioso di cui alla precedente lettera *x)* si procederà all'aggiornamento del piano economico-finanziario e del piano finanziario regolatorio di cui all'allegato *E)* del presente accordo di cooperazione per tenere conto di quanto statuito dall'autorità giurisdizionale»;

19. su tale schema di accordo di cooperazione si è espresso favorevolmente il NARS con parere n. 2 del 14 maggio del 2019, con osservazioni, tra le quali in particolare:

19.1. per quanto riguarda l'aspetto giuridico, nel paragrafo 2.2 del citato parere NARS sono rappresentate alcune considerazioni di carattere sistematico alla struttura dell'accordo o di carattere formale e/o di *editing*, delle quali è segnalata l'opportunità di valutare l'integrazione, riguardanti, tra le altre, alcune modifiche terminologiche o specificazioni;

19.2. per quanto riguarda l'aspetto finanziario, il NARS si esprime facendo presente, tra gli altri punti, che:

il MIT dovrebbe richiedere al concessionario di dettagliare i cronoprogrammi per singolo intervento, in modo da individuare le singole scadenze (presentazione progettazioni, lavorazioni, ecc.) e le relative penalità previste dall'allegato *K)* «Disciplinare per applicazione sanzioni e penali»;

il MIT dovrebbe acquisire dal concessionario sia studi progettuali di massima sia i cronoprogrammi degli interventi relativi all'interporto di Trento e all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona), nonché le relative risorse necessarie che dovranno essere erogate da parte di «RFI S.p.a.» al soggetto attuatore, in modo che possano essere considerate nell'aggiornamento del contratto di programa RFI-MIT, coerentemente con la programmazione delle risorse per gli interventi della medesima «RFI S.p.a.»;

in occasione dell'aggiornamento quinquennale e previa condivisione con ART, il MIT potrebbe considerare l'effettivo impatto degli efficientamenti economici del modello tariffario sugli obiettivi di manutenzione e sicurezza della infrastruttura;
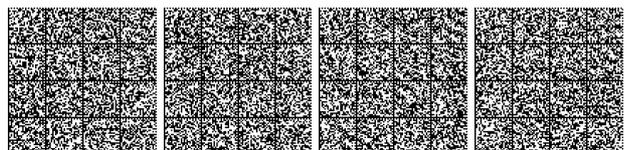
relativamente alla qualità, il NARS propone due forme di verifica (in condizione ordinaria e in condizione di emergenza) e di sviluppare modalità di coinvolgimenti ulteriore dei viaggiatori nella misurazione della *customer satisfaction* tramite nuove tecnologie;

Sotto l'aspetto del contenuto:

1. l'accordo è costituito da due parti, oltre alle premesse:

la parte I, relativa all'accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2014/23/UE, che regolamenta principalmente il rapporto tra il concedente (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e le amministrazioni pubbliche territoriali (articoli 1-6);

la parte II relativa a termini e condizioni per la realizzazione degli interventi e la gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Verona-Modena, che disciplina il rapporto tra il concedente e il concessionario, ossia la società *in house* esistente o appositamente costituita (nel cui capitale, in entrambi i casi, non devono figurare, al momento della sottoscrizione dell'accordo di cooperazione, soci privati) i cui azionisti sono gli enti locali e territoriali (articoli 7-44);

2. è prevista la costituzione di un comitato congiunto paritetico, denominato «Comitato di indirizzo e coordinamento» per il raggiungimento e il monitoraggio degli obiettivi strategici previsti dall'accordo e composto da sei membri, di cui:

due membri nominati dal MIT, di cui uno con funzione di presidente;

un membro nominato dal MEF;

un membro nominato dalla Regione Trentino-Alto Adige;

due membri di nomina congiunta della Regione Trentino-Alto Adige, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle altre amministrazioni territoriali e locali;

3. la durata della concessione, comprensiva delle fasi di progettazione e realizzazione delle opere è stabilita in trenta anni decorrenti dalla data di efficacia dell'accordo medesimo;

4. formano parte integrante dello schema di accordo di cooperazione i seguenti allegati:

A) Descrizione interventi;

B) Caratteristiche tecniche dell'arteria autostradale, aree di servizio e modalità di esazione del pedaggio;

C) Classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione;

D) Cronoprogramma degli interventi;

E) Piano economico-finanziario (PEF) e Piano finanziario regolatorio (PFR);

F) Sistema di contabilità regolatoria;

G) Requisiti di solidità patrimoniale;

H) Tariffa unitaria media, criteri di determinazione delle componenti tariffarie e modalità di adeguamento annuale;

I) Analisi trasportistica;

J) Indicatori di qualità;

K) Disciplinare per l'applicazione di sanzioni e di penali;

L) Statuto del concessionario;

M) Elenco di interventi di miglioramento della viabilità ordinaria funzionali all'asse autostradale;

Sotto l'aspetto finanziario:

5. il valore complessivo degli interventi come indicati nel PEF è pari a circa 4,14 miliardi di euro e consistono nella progettazione, realizzazione e gestione dei seguenti interventi:

a. terza corsia tra Verona e intersezione A1;

b. terza corsia dinamica tratto Bolzano nord-Verona;

c. sovrappassi;

d. barriere antirumore;

e. stazioni autostradali e centri di servizio per la sicurezza autostradale;

f. parcheggi e autoparchi;

g. aree di servizio;

h. apprestamenti impiantistici e innovazioni tecnologiche;

i. interventi sul corpo autostradale (piazzole per la sosta di emergenza, barriere di sicurezza, allargamenti);

j. interventi di manutenzione straordinaria sulle opere d'arte;

k. interventi di stabilizzazione dei versanti;

l. interventi di miglioramento della viabilità ordinaria funzionali all'asse autostradale;

6. l'accordo prevede, inoltre, ai sensi dell'art. 22.8, la realizzazione delle seguenti iniziative prioritarie di interesse europeo, dal costo complessivo di circa 250 milioni di cui:

a. interporto di Trento;

b. interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona);

c. porto fluviale di Valdaro (Mantova);

7. per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 22.8, è prevista de futuro l'applicazione di una maggiorazione tariffaria di tipo ambientale, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 1999/62/CE, come successivamente modificata dalle direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE, recepite con decreto legislativo n. 7 del 25 gennaio 2010, successivamente modificato con decreto legislativo n. 43 del 4 marzo 2014, finalizzata alla realizzazione di iniziative prioritarie di interesse europeo, per ridurre la congestione e il danno ambientale nei territori attraversati, con modalità da definire con disciplinari sottoscritti dal concedente e del concessionario;

8. nelle more della stipula dei disciplinari, gli interventi di cui agli articoli 22.8 e 22.9 dell'accordo, ad eccezione del porto fluviale di Valdaro (Mantova), in quanto non compresa nel vincolo di destinazione fissato dalla legge, sono finanziati, sulla base dei cronoprogrammi realizzativi, da «RFI S.p.a.» con le risorse e con le modalità di cui all'art. 55, comma 13, della suddetta legge n. 449 del 1997, riportati all'art. 9.15 dell'accordo di cooperazione;
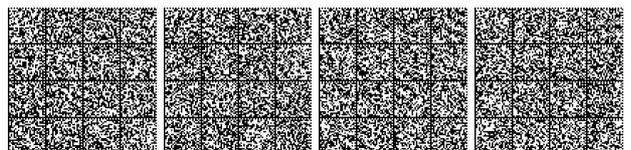
9. per quanto riguarda l'analisi trasportistica, l'autostrada A22 del Brennero presenta una domanda di traffico di circa 44.100 veicoli teorici giornalieri medi annui totali (VTGMA leggeri + pesanti – anno 2018), (valore che risulta sensibilmente superiore rispetto alla media del traffico sull'intera rete autostradale nazionale pari a circa 38.200 unità ma che rispetto all'analisi oggetto del precedente parere n. 10 del 2018 dell'ART è diminuito alla luce dell'utilizzo di dati consuntivi aggiornati al 2018, con l'effetto di comportare un profilo leggermente più elevato del tasso di crescita dei pedaggi;

10. il sistema tariffario di pedaggio, individuato dall'ART con delibera n. 73/2018, basato sul metodo del *price cap* con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale, prevede un incremento annuo dei pedaggi di circa l'1,10%;

11. il fabbisogno finanziario nel PEF è coperto attraverso l'impiego di risorse fornite dagli azionisti, il ricorso a finanziamenti bancari e l'autofinanziamento, mentre per quanto riguarda le condizioni di finanziamento, l'accordo di cooperazione prevede all'art. 9.3 che il concessionario debba sottoscrivere il contratto di finanziamento e/o reperire le risorse finanziarie necessarie al finanziamento degli investimenti previsti entro e non oltre il termine di diciotto mesi dalla data di efficacia dell'accordo medesimo, e decorso inutilmente tale termine, l'accordo si intende risolto di diritto;

12. il PEF non prevede distribuzione di dividendi, con conseguente iscrizione a riserve degli eventuali utili non distribuiti;

13. i principali indicatori economico-finanziari del piano sono di seguito sintetizzati:

TIR progetto: 7,32%;

TIR equity: 4,14%;

WACC: 6,92%;

DSCR minimo annuale: 1,10x;

DSCR medio: 1,46x;

Vista la nota del 20 maggio 2019, prot. n. 2794-P, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e di adottare le raccomandazioni da esso proposte;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e successive modifiche, è approvato lo schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena, per il periodo 2020-2049, con le prescrizioni che si riportano di seguito, oltre alle osservazioni e raccomandazioni contenute nel parere NARS n. 2 del 2019 e sintetizzate in premessa che il Comitato fa proprie e che si riportano ai numeri 6 e seguenti.

2. Il concedente dovrà acquisire dal concessionario i cronoprogrammi degli interventi relativi all'interporto di Trento e all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) nonché le relative risorse necessarie che dovranno essere erogate da parte di «RFI S.p.a.» al soggetto attuatore, affinché possano essere considerate nell'aggiornamento del contratto di programma RFI-MIT, coerentemente con la programmazione delle risorse per gli interventi della medesima «RFI S.p.a.».

3. Gli interventi per gli interporti di cui agli art. 22.8 e 22.9 dell'accordo, finanziabili dall'art. 55, comma 13 della legge n. 449 del 1997, saranno inseriti, in attesa dell'avvio della tariffa ambientale, nel prossimo aggiornamento del contratto di programma di «Rete ferroviaria italiana» e il MIT chiederà a tal fine al concessionario di dettagliare il cronoprogramma delle opere in questione, una volta che saranno disponibili.

4. Nelle more della stipula dei disciplinari di cui al punto 22.9 dell'accordo di cooperazione, l'iniziativa prioritaria di interesse europeo porto fluviale di Valdaro (Mantova) è finanziata con le risorse proprie della società concessionaria. A tal fine, conseguentemente, facendo salve le previsioni di cui al punto 22.9, il piano economico-finanziario allegato all'accordo, è integrato con l'inserimento tra gli investimenti non remunerati in tariffa dell'importo aggiuntivo di 50 milioni relativi alla suddetta iniziativa.

5. Il Comitato suggerisce che il Governo e il concedente assumano ogni iniziativa utile affinché all'esito del contenzioso gli eventuali benefici finanziari eccedenti il valore di subentro degli investimenti realizzati e non ammortizzati alla data del 31 dicembre 2018 siano destinati in ogni caso alla realizzazione degli investimenti previsti dall'art. 8 dell'accordo di cooperazione.

6. Per quanto riguarda gli aspetti giuridici raccomanda al MIT di valutare le osservazioni contenute nel paragrafo 2.2 del parere ai fini del perfezionamento del testo dell'accordo di cooperazione.

7. Le condizioni di finanziamento esposte nel PEF dovranno essere in ogni caso verificate dal mercato del credito: l'accordo di cooperazione in proposito prevede infatti all'art. 9.3 che il concessionario debba sottoscrivere il contratto di finanziamento e/o reperire le risorse finanziarie necessarie al finanziamento degli investimenti previsti entro e non oltre il termine di diciotto mesi dalla data di efficacia del accordo medesimo, decorso inutilmente tale termine, l'accordo si intende risolto di diritto.

8. In relazione agli aspetti relativi al PEF e allo sviluppo degli investimenti si richiamano inoltre i contenuti del capitolo 3 e, in particolare, si osserva che il Ministero competente:

8.1. richiederà al concessionario di dettagliare i cronoprogrammi per singolo intervento, in modo da individuare le singole scadenze (presentazione progettazioni, lavorazioni, ecc.) e le relative penalità previste dall'allegato *K)* «Disciplinare per applicazione sanzioni e penali»;
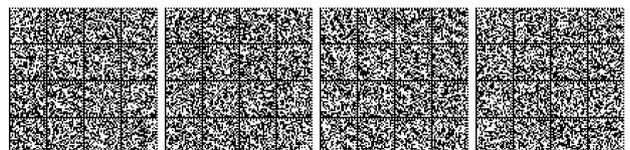
8.2. acquisirà dal concessionario sia studi progettuali di massima sia i cronoprogrammi degli interventi relativi all'interporto di Trento e all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona), da realizzare nel rispetto delle vigenti normative in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché le relative risorse necessarie che dovranno essere erogate da parte di «RFI S.p.a.» al soggetto attuatore, in modo che possano essere considerate nell'aggiornamento del contratto di programma RFI-MIT, coerentemente con la programmazione delle risorse per gli interventi della medesima «RFI S.p.a.»;

8.3. considererà, in occasione dell'aggiornamento quinquennale e previa condivisione con ART, l'effettivo impatto degli efficientamenti economici del modello tariffario sugli obiettivi di manutenzione e sicurezza della infrastruttura e valutare in merito forme di flessibilità applicativa al fine della tutela degli elementi di sicurezza sopra richiamati, oltre che dei profili occupazionali.

9. Per quanto riguarda il monitoraggio della qualità del servizio, si raccomanda che i sotto indicati servizi siano configurabili in categorie settoriali:

9.1. servizi a vantaggio immediato dell'utenza che comprende tutti i servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e che hanno diretta rilevanza nei confronti degli utenti stradali, quali ad esempio il ripristino della pavimentazione stradale, la segnaletica orizzontale e verticale, gli impianti di illuminazione e tecnologici, le barriere di sicurezza, lo sfalcio d'erba e manutenzione delle opere in verde, pulizia piani viabili sulle opere d'arte, gestione sgombro neve e antigelo: spargimento sale programmato, trattamento antigelo;

9.2. servizi di monitoraggio e vigilanza/info-mobilità, intesi ad assicurare il miglior espletamento dell'attività del concessionario sotto il profilo organizzativo che non hanno diretta rilevanza per l'utenza, quali ad esempio i rilievi del traffico relativo alla rete di competenza e la raccolta e l'organizzazione di dati di incidentalità, processi di corretta gestione del patrimonio stradale e delle relative pertinenze, di sicurezza della circolazione, servizi necessari ad assicurare la percorribilità sulle autostrade attraverso il presidio delle sale operative, i rapporti con gli organi di polizia stradale e di soccorso, la circuitazione delle informazioni all'utenza.

10. Si raccomanda, inoltre, di prevedere due forme di verifica, ai fini della valutazione della qualità:

10.1. in condizioni ordinarie, per i servizi assoggettati a forme di verifica «costante»;

10.2. in condizioni di emergenza, per i servizi assoggettati a forme di verifica ad «evento».

11. Si raccomanda, infine, in merito alle indagini di *customer satisfaction*, che siano considerate modalità di coinvolgimento dei viaggiatori attraverso l'uso di nuove tecnologie, ad esempio:

11.1. «segnalazione volontaria», fornendo informazioni capillari per decidere le priorità d'intervento;

11.2. «informare» il gestore sulle condizioni stradali, sul traffico, sugli eventi anomalie pavimentazione stradale, stato di conservazione e pulizia della strada e delle aree di servizio segnaletica orizzontale e verticale, impianti di illuminazione e tecnologici, piani viabili, funzionamento dei sistemi di informazione, ecc.).

Roma, 20 maggio 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: CRIPPA

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1212

19A06003

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diniket»

Estratto determina AAM/PPA n. 667/2019 del 29 agosto 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.4. e 4.5 del RCP e dei relativi paragrafi del FI in accordo al CCDS (marzo 2016 e dicembre 2018);

Modifica del paragrafo 2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per inserire la quantità di sodio presente in una fiala;

Modifica del paragrafo 4.4 del RCP e del corrispondente paragrafo del FI per aggiornare la avvertenza relativa al sodio in accordo alla linea guida degli eccipienti;

Modifica del paragrafo 4.8 del RCP e del corrispondente paragrafo del FI per aggiornare l'indirizzo per la segnalazione per le reazioni avverse;

Modifiche dei paragrafi 4.2, 5.1, 5.2 del RCP e dei corrispondenti paragrafi del FI per adeguamento al QRD template, versione corrente;

relativamente al medicinale DINIKET (A.I.C. n. 026887) nella forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: MERUS LABS LUXCO II SARL.

Codici pratiche: VN2/2018/383.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05988

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tript-Oh»

Estratto determina AAM/PPA n. 668/2019 del 29 agosto 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del RCP e dei relativi paragrafi del FI in seguito ad una revisione della letteratura;

Aggiornamento del paragrafo 5.1 del RCP e dei corrispondenti parti del FI e dell'etichettatura per adeguamento alla versione corrente del QRD template;

relativamente al medicinale TRIPT-OH (A.I.C. n. 024158) nella forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a.

Codici pratiche: VN2/2018/387.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05989

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Geffer»

Estratto determina AAM/PPA n. 669/2019 del 29 agosto 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.4. e 4.8 del RCP e dei relativi paragrafi del FI, relativamente al medicinale GEFFER (A.I.C. n. 023358) nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 023358068 - «granulato effervescente» - 24 bustine.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Codici pratiche: VN2/2019/43.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05990

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip giorno & notte»

Estratto determina AAM/PPA n. 670/2019 del 29 agosto 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.4, 4.8 e 6.1 del RCP e dei relativi paragrafi del FI, modifiche editoriali minori, relativamente al medicinale ACTIGRIP GIORNO & NOTTE (A.I.C. n. 035400) nella forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a.

Codici pratiche: VN2/2018/232.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05991

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido acetilsalicilico e vitamina C Angelini».

Estratto determina AAM/PPA n. 671/2019 del 29 agosto 2019

Autorizzazione del grouping di variazioni:

B.II.d.1.e) B.II.d.1.e) - Si autorizzano le seguenti modifiche:

modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

relativamente al medicinale ACIDO ACETILSALICILICO E VITAMINA C ANGELINI (A.I.C. n. 034586) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a.

Codice pratica: VN2/2018/160.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05992

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amisulpride Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n.696 del 9 settembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.2.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale AMISULPRIDE MYLAN GENERICS;

Numero di procedura: CZ/H/0211/001-004/II/020.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, a aggiunta delle sezioni 17 e 18 ai testi delle etichette per adeguamento al QRD template, relativamente al medicinale «Amisulpride Mylan Generics», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 20, cap 20124, Italia, codice fiscale 13179250157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06032

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Molaxole»

Estratto determina AAM/PPA n. 697 del 9 settembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.2.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale MOLAXOLE;

Numero di procedura: DK/H/1199/001/II/036.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.6, 4.8, 5.3 e 6.5, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Molaxole», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Felice Casati, 20, cap 20124, Italia, codice fiscale 00846530152.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06033

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enterogermina»

Estratto determina AAM/PPA 636/2019 del 29 luglio 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Aggiornamento del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto al fine di inserire informazioni più recenti sulle proprietà farmacologiche e sull'utilizzo clinico delle spore di Bacillus Clausii,

relativamente al medicinale ENTEROGERMINA (AIC n. 013046) nella forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a.

Codici pratiche: VN2/2019/39.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A06034

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril/Indapamide/Amlodipina Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA 665/2019 del 29 agosto 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 del RCP e dei relativi paragrafi del FI in linea con le informazioni dl medicinale di riferimento;

C.I.z) - Modifica del paragrafo 4.8 del RCP e del corrispondente paragrafo del FI, in linea con una raccomandazione del PRAC al fine di includere «Fenomeno Raynaud» come ADR;

C.I.3.z) - Modifica dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 del RCP e dei relativi paragrafi del FI a seguito della procedura PSUSA/00000749/201802,

relativamente al medicinale PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINA ZENTIVA (A.I.C. n. 045549) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.

Codici pratiche: VC2/2018/208 - C1B/2019/786 - C1B/2019/232.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A06035

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prostigmina»

Con la determina n. aRM - 122/2019 - 20 del 9 settembre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Meda Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PROSTIGMINA;

confezione: 005277013;

descrizione: «0,5 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A06036

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hepatos»

Con la determina n. aRM - 123/2019 - 7046 del 9 settembre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teofarma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: HEPATOS.

Confezioni:

001250012 - descrizione: sciroppo 200 g;

001250024 - descrizione: B12 sciroppo 175 g;

001250036 - descrizione: B12 24 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A06037

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nuleron»

Con la determina n. aRM - 124/2019 - 7046 del 9 settembre 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teofarma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: NULERON;

confezione: 019165036;

descrizione: 50 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A06038

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 577 del 16 luglio 2019, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Destrometorfano Bromidrato Federfarma.Co.».

Nell'estratto della determina citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 178 del 31 luglio 2019,

ove si legge:

030261034 - «15 mg/15 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml,

leggasi:

030261034 - «15 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

Decorrenza di efficacia del presente avviso: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06039

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Avviso relativo all'adozione dei progetti di variante al Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico

Si rende noto che il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, i progetti di variante al piano di stralcio per l'assetto idrogeologico con i decreti di seguito riportati:

n. 536 del 2 settembre 2019 adozione del progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - PSAI dei bacini idrografici regionali in Destra Sele, relativamente alla porzione di territorio del Comune di Salerno (SA), in via S. De Renzi - Rampe S. Lorenzo;

n. 538 del 2 settembre 2019 adozione del progetto di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - PSAI dei bacini idrografici regionali in Destra Sele, relativamente alla porzione di territorio del Comune di Salerno (SA), in loc. S. Leonardo fg. 41 particelle 5, 11, 26 e 27.

Copie degli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale www.distrettoappenninomeridionale.it e depositate presso la sede di Caserta dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, presso la giunta regionale della Campania, presso la Provincia di Salerno e presso il Comune di Salerno (SA), affinché chiunque interessato possa prenderne visione, consultare la documentazione e presentare eventuali osservazioni.

19A06081
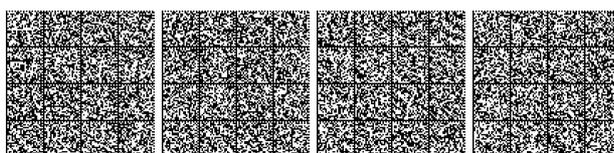
Avviso relativo all'adozione del progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana nei Comuni di Palma Campania, Pozzuoli e Quarto.

Si rende noto che il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, le varianti al piano di stralcio per l'Assetto idrogeologico - Rischio di frana con i decreti di seguito riportati:

n. 537 del 2 settembre 2019 adozione della variante al piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - rischio di frana dell'*ex* autorità di bacino della Campania centrale, relativamente alla porzione di territorio del Comune di Palma Campania (NA), alla via provinciale per Castello (foglio n. 7, part.lle 187, 491 e 492);

n. 539 del 2 settembre 2019 adozione della variante al piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - rischio di frana dell'*ex* autorità di bacino della Campania centrale, relativamente alla porzione di territorio comunale di Pozzuoli (NA), località Cigliano, n. 5 proprietà Granillo Gennaro;

n. 540 del 2 settembre 2019 adozione della variante al piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - rischio di frana dell'*ex* autorità di bacino della Campania centrale, relativamente alla porzione di territorio del Comune di Quarto (NA) alla via Cesapepere, n. 7.

Copie degli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale www.distrettoappenninomeridionale.it e depositate presso la sede di Caserta dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale.

19A06006

Avviso relativo all'adozione del progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana - Comune di Pietravairano.

Si rende noto che il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, la variante al piano di stralcio per l'Assetto idrogeologico - rischio di frana con il decreto di seguito riportato:

n. 543 del 2 settembre 2019, adozione della variante al piano stralcio per l'Assetto idrogeologico - rischio di frana dell'*ex* autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, per il territorio comunale di Pietravairano (CE).

Copie degli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale www.distrettoappenninomeridionale.it e depositate presso la sede di Caserta dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale.

19A06007

Avviso relativo all'adozione dei progetti di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico a rischio di frana nel Comune di Napoli.

Si rende noto che il Segretario generale dell' Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, la variante al piano di stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana con il decreto di seguito riportato:

n. 544 del 2 settembre 2019 Adozione della variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana dell'*ex* Autorità di bacino della Campania Centrale, relativamente all'area sita in vico Molo alle Due Porte nel Comune di Napoli.

Copie degli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale www.distrettoappenninomeridionale.it e depositate presso la sede di Caserta dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.

19A06009

Avviso relativo all'adozione dei progetti di variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico a rischio di frana nel Comune di Napoli e Presenzano.

Si rende noto che il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, le varianti al piano di stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana con i decreti di seguito riportati:

n. 541 del 2 settembre 2019 Adozione della variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana dell'*ex* Autorità di bacino della Campania Centrale, per una porzione del pendio ubicato a valle di via Posillipo, al civico n. 51-52, nel territorio del Comune di Napoli;

n. 542 del 2 settembre 2019 Adozione della variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana dell'*ex* Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno, relativamente a settori di territorio del Comune di Presenzano (CE), alle località Fossa della Neve, Presenzano Est, Pietra Liscia e Masseria Quercia.

Copie degli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale www.distrettoappenninomeridionale.it e depositate presso la sede di Caserta dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale.

19A06011

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a luglio 2019, è pari a: 102,70. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai BFPPremia ed ai BFPEuropa, la media dell'Indice EURO STOXX 50 relativo ad settembre 2019, è pari a 3519,960. La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice EURO STOXX 50 rilevati nei giorni 9, 10, 11, 12 e 13 settembre 2019. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

19A06121

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell'elenco che segue. L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea – SEC2010). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico–economica.

Elenco delle amministrazioni pubbliche(1)

Amministrazioni centrali

ORGANI COSTITUZIONALI E DI RILIEVO COSTITUZIONALE

Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri(2)

Agenzie fiscali

Agenzia del demanio.

Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Agenzia delle entrate.

Enti di regolazione dell'attività economica

Agenzia italiana del farmaco – AIFA.

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S.

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV.

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – ANSF.

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL(3)

Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie – AGE.CONTROL S.p.a.

Agenzia per l'Italia digitale – AGID.

Agenzia per la coesione territoriale(4)

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN.

Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA.

Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA(5)

Ente nazionale per il microcredito.

Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.

Ispettorato nazionale del lavoro(6)

Enti produttori di servizi economici

Acquirente Unico S.p.a. in forma abbreviata AU S.p.a(7)

Agenzia delle entrate - Riscossione(8)

Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo(9)

Agenzia nazionale per il turismo – ENIT.

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC.

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE.

Amministrazione degli archivi notarili.

Anas S.p.a.

ANPAL Servizi S.p.a(10)

Armamenti e aerospazio S.p.a. in liquidazione.

Buonitalia S.p.a. in liquidazione.

Concessionaria servizi informativi pubblici – CONSIP S.p.a.

Consorzio infomercati in liquidazione.

Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC.

Ente nazionale risi.

Equitalia Giustizia S.p.a.

Fondo per la crescita sostenibile.

FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.

Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL

Rete Ferroviaria Italiana – Società per azioni in sigla RFI S.p.a.

Ricerca sul sistema energetico RSE S.p.a.

Società generale d'informatica – SOGEI S.p.a.

Società gestione impianti nucleari – SOGIN S.p.a.

Società italiana traforo autostradale del Frejus – S.I.T.A.F. S.p.a.

SOGESID S.p.a.

Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.a.

Tunnel Euralpin Lyon-Turin.

---

(1) I raggruppamenti per tipologia hanno esclusivamente la funzione di facilitare la lettura dell'elenco.

(2) A fini statistici, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome. Le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero per i beni e le attività culturali.

(3) L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) è stata istituita dal decreto legislativo n. 150/2015 in attuazione della legge n.183/2014 (Jobs Act).

(4) L'Agenzia per la coesione territoriale è stata istituita con decreto-legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013.

(5) La trasformazione di Cassa conguaglio per il settore elettrico - CCSE - in Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA è stata disposta dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).La norma ha effetto dal 1° gennaio 2016 e attribuisce a CSEA la natura giuridica di ente pubblico economico.

(6) L'agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» è istituita dall'art. 1 del decreto legislativo n.149/2015. Operativa dal 1º gennaio 2017, l'agenzia integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

(7) Ai sensi della legge n. 124/2017 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», a partire dal 1º gennaio 2018, Acquirente Unico, nella funzione di OCSIT, incorpora le funzioni e le competenze, nonché i rapporti giuridici attivi e passivi della Cassa Conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti - GPL.

(8) Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico, istituito ai sensi dell'art.1 del decreto-legge n. 193/2016, che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. L'ente è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate, titolare della riscossione nazionale. Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017.

(9) L'Agenzia è istituita con la legge n. 125/2014 «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo». A partire dal 1º gennaio 2016, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono trasferite le funzioni e le risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto agronomico per l'Oltremare che contestualmente è soppresso.

(10) L'art. 1, comma 595, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio per il 2017) ha disposto il cambio di denominazione di Italia Lavoro S.p.a. in ANPAL Servizi S.p.a.
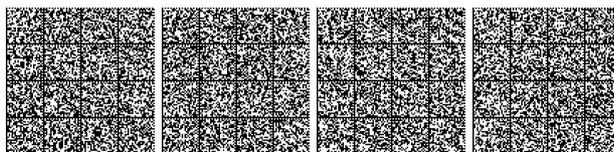
Autorità amministrative indipendenti

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR.

Autorità di regolazione dei trasporti – ART.

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA.

Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM.

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – AGIA.

Autorità nazionale anticorruzione – ANAC.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Garante per la protezione dei dati personali – GP.

Enti a struttura associativa

Associazione nazionale comuni italiani – ANCI.

Associazione nazionale degli enti di governo d'ambito per l'idrico e i rifiuti – ANEA.

Centro interregionale per i sistemi informatici geografici e statistici – CISIS.

Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano – FEDERBIM.

Unione delle province d'Italia – UPI.

Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – UNIONCAMERE.

Unione nazionale comuni, comunità, enti montani – UNCEM.

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Accademia della Crusca.

Agenzia nazionale per i giovani.

Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione.

Ales – Arte lavoro e servizi S.p.a.

Associazione della Croce Rossa italiana – CRI(11)

Comitato italiano paralimpico – CIP.

Comitato olimpico nazionale italiano – CONI.

Ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa(12)

Federazione ciclistica italiana (FCI).

Federazione ginnastica d'Italia (FGDI).

Federazione italiana badminton (FIBA).

Federazione italiana baseball softball (FIBS).

Federazione italiana bocce (FIB).

Federazione italiana canoa kayak (FICK).

Federazione italiana canottaggio (FIC).

Federazione italiana cronometristi (FICR).

Federazione italiana danza sportiva (FIDS).

Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL).

Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO).

Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC).

Federazione italiana giuoco handball (FIGH).

Federazione italiana giuoco squash (FIGS).

Federazione italiana golf (FIG)(13)

Federazione italiana hockey (FIH).

Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM).

Federazione italiana motonautica (FIM).

Federazione italiana nuoto (FIN).

Federazione italiana pallacanestro (FIP).

Federazione italiana pallavolo (FIPAV).

Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM).

Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS).

Federazione italiana pesistica (FIPE).

Federazione italiana scherma (FIS).

Federazione italiana sci nautico e wakeboard (FISW).

Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG).

Federazione italiana sport equestri (FISE)(13).

Federazione italiana sport rotellistici (FISR).

Federazione italiana taekwondo (FITA).

Federazione italiana tennistavolo (FITET).

Federazione italiana tiro a volo (FITAV).

Federazione italiana triathlon (FITRI).

Federazione italiana vela (FIV).

Federazione motociclistica italiana (FMI).

Federazione pugilistica italiana (FPI).

Fondazione Biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC.

Fondazione Centro internazionale radio medico – CIRM.

Fondazione Centro sperimentale di cinematografia – CSC.

Fondazione Festival dei Due Mondi.

Fondazione La biennale di Venezia.

Fondazione La quadriennale di Roma.

Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

Fondo edifici di culto.

Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà – INMP.

Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Museo storico della liberazione.

RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

Scuola archeologica italiana di Atene.

Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS.

Sport e salute S.p.a.

Unione italiana tiro a segno (UITS).

Enti e Istituzioni di ricerca

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA.

Agenzia spaziale italiana – ASI.

Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park.

Consiglio nazionale delle ricerche – CNR.

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA(14)

Consorzio per le applicazioni nei materiali polimerici e compositi – CAMPEC in liquidazione.

---

(11) Costituita in data 29 dicembre 2015, a partire dal 1º gennaio 2016, ai sensi dell'art.1 comma 1 del decreto legislativo n. 178/2012, all'Associazione della Croce Rossa italiana, sono trasferite le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa.

(12) Ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012, a partire dal 1º gennaio 2016, l'Associazione italiana della Croce Rossa - CRI assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana» conservando la natura di ente pubblico non economico. A far data dal 1º gennaio 2018, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017.

(13) In data 11 settembre 2019, nelle cause riunite C-612/17 e C-613/17, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha pronunciato, ai sensi dell'art. 267 TFUE, la sentenza che definisce i principi interpretativi in virtù dei quali saranno riassunti nuovamente i giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione degli Elenchi delle amministrazioni pubbliche (S13) azionati da queste federazioni sportive.

(14) Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2015), il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) incorpora l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) ed assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
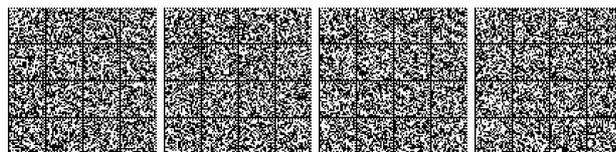
Consorzio per le biologie avanzate – BIOSISTEMA in liquidazione.
Elettra Sincrotrone Trieste S.c.p.a.
Fondazione Centro ricerche marine.
Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT.
Istituto italiano di studi germanici.
Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» – INDAM.
Istituto nazionale di astrofisica – INAF.
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE.
Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN.
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV.
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS.
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM.
Istituto nazionale di statistica – ISTAT.
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI.
Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche – INAPP.
Istituto superiore di sanità – ISS.
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA.
Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi.
Stazione zoologica Anton Dohrn.

Istituti zooprofilattici sperimentali

Amministrazioni locali

Regioni e province autonome.
Province e città metropolitane.
Comuni.
Comunità montane.
Unioni di comuni.
Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario.
Agenzie ed enti per il turismo.
Agenzie ed enti regionali del lavoro.
Agenzie ed enti regionali e provinciali per la formazione, la ricerca e l'ambiente.
Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale.
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura.
Agenzie regionali sanitarie e aziende ed enti di supporto al SSN.
Enti di governo dei servizi idrici e/o dei rifiuti (*ex* AATO).
Autorità di sistema portuale.
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.
Aziende sanitarie locali.
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali.
Consorzi di bacino imbrifero montano.
Consorzi tra amministrazioni locali(15)
Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette(16)
Consorzi interuniversitari di ricerca.
Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo.

Fondazioni lirico-sinfoniche

Fondazione Accademia nazionale Santa Cecilia.
Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.
Fondazione Teatro alla Scala di Milano.
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.
Fondazione Teatro comunale di Bologna.
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma.
Fondazione Teatro di San Carlo.
Fondazione Teatro la Fenice di Venezia.
Fondazione Teatro lirico di Cagliari.
Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi.
Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino.
Fondazione Teatro Massimo.
Fondazione Teatro Regio di Torino.

Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale(17)

Associazione Teatro di Roma.
Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli.
Centro Teatrale Bresciano.
Ente autonomo Teatro Stabile di Genova.
Ente Teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo.
Ente Teatro di rilevante interesse culturale Stabile della Città di Catania.
Fondazione del Teatro Stabile di Torino.
Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa.
Fondazione Teatro della Toscana.
Fondazione Teatro Metastasio di Prato.
Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria.
Marche Teatro – S.c.r.l.
Teatro Biondo Stabile di Palermo.
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.
Teatro Stabile di Bolzano.
Teatro Stabile Sloveno.

UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PUBBLICI

Altre amministrazioni locali

«Area 24 S.p.a.» in liquidazione.
A.B.M. Azienda bergamasca multiservizi S.r.l.
A.I.S.A. S.p.a. Arezzo impianti e servizi ambientali.
Abruzzo Engineering – AE S.p.a.
Abruzzo Sviluppo S.p.a.
Acqua S.p.a.– Società per azioni per l'approvvigionamento idrico in liquidazione.
Aeroporto di Frosinone S.p.a. in liquidazione.
Afragol@net S.r.l. unipersonale.
Agenzia del trasporto pubblico del Bacino di Como, Lecco e Varese.
Agenzia della mobilità piemontese.
Agenzia demanio provinciale – Agentur Landesdomaene.
Agenzia di programmazione integrata e coordinamento delle politiche territoriali in liquidazione.
Agenzia forestale regionale - Umbria(18)
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna – Fo.Re.S.T.A.S(19)
Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO.

---

(15) La categoria comprende Consorzi di polizia municipale costituiti tra enti locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra enti locali, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali, Consorzi universitari costituiti tra amministrazioni pubbliche, società della salute e altre tipologie di consorzi costituiti tra enti locali.

(16) La categoria comprende Parchi nazionali e Consorzi e enti gestori di parchi e aree naturali protette.

(17) Già Teatri stabili ad iniziativa pubblica ai sensi dell'art. 9, decreto ministeriale 12 novembre 2007.

(18) L'Agenzia è stata istituita con legge regionale n. 18/2011; contestualmente è stata disposta la chiusura delle cinque Comunità montane dell'Umbria e la creazione delle Unioni speciali dei comuni.

(19) La legge regionale n. 8/2016 sopprime l'Ente foreste della Sardegna di cui alla legge regionale n. 24/1999 e istituisce l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S) che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente soppresso.
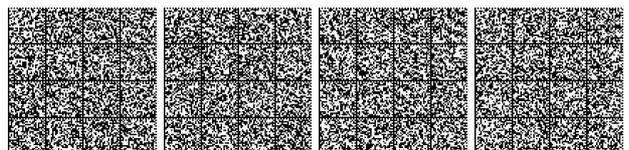
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ACP.

Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale.

Agenzia per la protezione civile – Agentur Fuer Bevoelkerungsschutz.

Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e patologie connesse(20)

Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma ARPS – Molise(21)

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Regione Emilia-Romagna.

Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – Regione Puglia.

Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio ASSET(22)

Agenzia sarda delle entrate.

Agenzia sviluppo provincia per le colline romane S.c.r.l. in liquidazione.

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario – AVISP(23)

Alba Service S.p.a. in liquidazione.

Alto Adige riscossioni S.p.a.

Amat Palermo S.p.a.

Amt Trasporti S.r.l in liquidazione.

Arcadis – Agenzia regionale campana per la difesa del suolo.

Area Stazione – Società di trasformazione urbana S.p.a.

Areale Bolzano – ABZ S.p.a.

Arexpo S.p.a.

Arroscia 2000 S.r.l. in liquidazione.

Asco Holding S.p.a.

Asi Dev Ecologia S.r.l.

Associazione arena sferisterio – Teatro di tradizione.

Associazione teatrale pistoiese.

Aulo Quintilio S.p.a. – Società di trasformazione urbana.

Aurora - Porto turistico di Vieste S.p.a. in liquidazione.

Aurum et Purpura – A E P S.p.a.

Authority - Società di trasformazione urbana S.p.a. in liquidazione.

Autoporto A.S.I. – SR S.p.a.

Autorità regionale dei trasporti della Calabria.

Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a.

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.

Autostrada regionale Cispadana S.p.a.

Azienda Calabria verde(24)

Azienda forestale della Regione Calabria AFOR in liquidazione(25)

Azienda Isola.

(20) L'Agenzia è in liquidazione dal 16 luglio 2015. La legge regionale n. 9/2015 ne ha previsto la soppressione con trasferimento delle funzioni alla direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie, fatte salve le funzioni operative da attribuire, con la medesima deliberazione, al Centro regionale per i trapianti del Lazio.

(21) Istituita con legge regionale n.8/2015 quale ente strumentale della Regione Molise a carattere temporaneo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale, contabile e organizzativa.

(22) Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 41/2017 l'Agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, in essere in capo all'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia – AREM che è soppressa.

(23) L'Agenzia, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 37/2014, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della società regionale Veneto Agricoltura che è contestualmente posta in liquidazione.

(24) L'Azienda è istituita con legge regionale n. 25/2013 per subentrare alle funzioni dell'Azienda forestale della regione Calabria (AFOR) e delle Comunità montane contestualmente poste in liquidazione.

(25) L'ente è in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 9/2007 che ne ha previsto la soppressione.

Azienda mobilità aquilana S.p.a. – AMA S.p.a.

Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.a. – ARIA S.p.a.

Azienda servizi alla persona – Centro servizi alla persona di Ferrara.

Azienda servizi alla persona Valsasino.

Azienda servizi e promozione e gestione PRO.GEST.

Azienda servizi per la cittadinanza INSIEME – A.S. interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Azienda servizi sociali Bolzano.

Azienda siciliana trasporti S.p.a.

Azienda sociale sud est Milano – ASSEMI.

Azienda speciale Aprilia multiservizi in liquidazione.

Azienda speciale multiservizi Pontecorvo.

Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano.

Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento – ASIS.

Azienda speciale servizi Bassa Reggiana.

Azienda speciale servizi cultura turismo e spettacolo Teatri di Civitanova.

Azienda speciale servizi infanzia e famiglia – G.B. Chimelli.

Azienda speciale Silvo Pastorale di Nicosia.

Azienda strade Lazio S.p.a. – ASTRAL.

Azienda sviluppo ambiente e mobilità S.p.a. in forma abbreviata A.S.A.M. S.p.a. in liquidazione.

Azienda teatro del Giglio A.T.G.

Azienda territoriale per i servizi alla persona – Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale.

Azienda trasporti consorziali S.p.a. in liquidazione.

Azienda trasporti di Messina.

Borgo Servizi – A.S.B.S.

Brescia Infrastrutture S.r.l.

Brugnato sviluppo S.r.l. in liquidazione.

Brunate – S.r.l. in liquidazione.

Carbosulcis S.p.a.

Carrodano Sviluppo S.r.l. in liquidazione.

Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.

Cassa del Trentino S.p.a.

Cassa regionale credito imprese artigiane.

Ce.Val.Co. – Centro per la valorizzazione economica della Costa Toscana S.p.a. in liquidazione.

Celestini S.r.l

Centro di formazione professionale della Provincia di Sondrio.

Centro fieristico della Spezia S.r.l. in liquidazione.

Centro pensioni complementari regionali S.p.a, in breve Pensplan Centrum S.p.a. o Centrum S.p.a.

Centro ricerche ed alta formazione – C.R.E.A.F. S.r.l.

Centro servizi culturali S. Chiara.

CIS Servizi S.r.l. in liquidazione.

Città del fare – Agenzia locale di sviluppo dei comuni a nord-est di Napoli in liquidazione S.c.p.a.

Città di Sarzana - Itinerari culturali S.c.r.l. in liquidazione.

Colline Romane turismo società per lo sviluppo del territorio in liquidazione.

Compagnia pisana trasporti S.r.l. in liquidazione.

Comunità del Bacino del lago di Bolsena – CO.BA.L.B. – S.p.a. in liquidazione.

Comunità sociale Cremasca.

Concessioni autostradali lombarde S.p.a.

Consorzio autostrade siciliane.

Consorzio Bassa Sabina Acqua Peschiera.

Consorzio Catania ricerche.

Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano S.c.

Consorzio di gestione area marina protetta Torre del Cerrano.
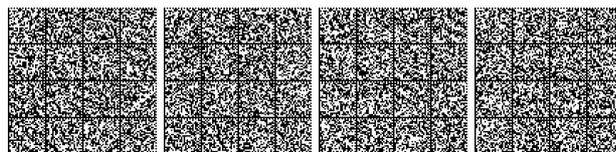
Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera eoliana(26)

Consorzio di ricerca bioevoluzione Sicilia.

Consorzio Due Giare.

Consorzio per il Festivalfilosofia.

Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani.

Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro.

Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di *welfare* ambito territoriale sociale Francavilla Fontana.

Consorzio per la ricerca sanitaria – CORIS.

Consorzio per l'istituto musicale Gaspare Spontini.

Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Bacino di Padova Uno.

Consorzio per lo sviluppo del Polesine – CONSVIPO.

Consorzio per lo sviluppo dell'area Conca Barese S.c.r.l.

Consorzio sociale Valle Dell'Irno – Ambito S6.

Consorzio trasporti pubblici S.p.a. in liquidazione.

Consorzio Villa Reale e parco di Monza.

Coseca S.r.l. in liquidazione.

Costruire insieme azienda speciale multiservizi.

Cremasca Servizi S.r.l.

Cst - sistemi sud – S.r.l.

Dedalo Ambiente AG.3 S.p.a. in liquidazione.

Eboli Patrimonio S.r.l. in liquidazione.

Ecoambiente Salerno S.p.a. in liquidazione.

Ecoemme S.p.a. in liquidazione.

Elpis S.r.l. in liquidazione.

Energia e ambiente lodigiana S.r.l. in liquidazione.

Enoteca regionale del Monferrato consorzio con attività esterna.

Ente acque della Sardegna – ENAS.

Ente acque umbre toscane – EAUT(27)

Ente autonomo regionale Teatro di Messina.

Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini.

Ente Olivieri.

Ente regionale patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia – ERPAC(28)

Ente regionale teatrale del Friuli Venezia-Giulia – ERT.

Ente siciliano per la promozione industriale in liquidazione(29)

Ente tutela patrimonio ittico – ETPI.

Ente zona industriale Trieste – EZIT.

Expo 2015 S.p.a. in liquidazione.

Fase Uno S.r.l. in liquidazione.

FB Servizi S.r.l. in liquidazione.

Feltrinaservizi S.r.l.

Fermo gestione immobiliare in liquidazione.

Ferrovienord S.p.a.

Fi.R.A. S.p.a. – Finanziaria regionale abruzzese.

Film Commission di Roma e del Lazio.

Film Commission Torino-Piemonte.

Film investimenti Piemonte S.r.l.

---

(26) L'ente è sottoposto a riorganizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale della Regione Siciliana n. 26/2012.

(27) Con la ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria è costituito l'Ente acque Umbre-Toscane che subentra al cessato ente irriguo Umbro-Toscano ai sensi delle leggi regionali Toscana n. 37/2011 e Umbria n. 11/2011.

(28) A decorrere dal 26 febbraio 2016, ai sensi della legge regionale n. 2/2016 della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, senza soluzione di continuità, all'Azienda speciale Villa Manin che contestualmente è soppressa. All'ERPAC sono trasferite anche le strutture, le funzioni e il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'azienda.

(29) L'ente è in liquidazione dal 1999.

Finanziaria Città di Torino – FCT Holding S.p.a.

Finanziaria ligure per lo sviluppo economico – F.I.L.S.E. S.p.a.

Finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise Finmolise S.p.a.

Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni siglabile Finaosta S.p.a.

Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.l.

Fincalabra S.p.a.

Findolomiti Energia S.r.l.

Finlombarda Spa.

Finmolise sviluppo e servizi S.r.l. in liquidazione.

Finpiemonte S.p.a.

Follo Sviluppo – S.r.l. in liquidazione.

Fondazione Apulia Film Commission.

Fondazione Bruno Kessler(30)

Fondazione Caorle città dello sport.

Fondazione Centro internazionale di studi di architettura A. Palladio.

Fondazione Centro studi Leon Battista Alberti.

Fondazione Contrada Torino onlus.

Fondazione Edmund Mach.

Fondazione ente universitario Lombardia orientale – EULO.

Fondazione ente Ville Vesuviane.

Fondazione Film Commission Regione Campania.

Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste.

Fondazione Giannino e Maria Galvagni.

Fondazione Gran Paradiso – Grand Paradis.

Fondazione Haydn di Bolzano e Trento.

Fondazione i Teatri di Reggio Emilia.

Fondazione lucana Film Commission.

Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale.

Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo.

Fondazione museo storico del Trentino.

Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia.

Fondazione Oderzo cultura.

Fondazione Orchestra sinfonica siciliana.

Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia.

Fondazione Politeama città di Catanzaro.

Fondazione Rossini Opera festival.

Fondazione Studi universitari di Vicenza – FSU Vicenza.

Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Fondazione Teatro comunale e auditorium Bolzano.

Fondazione trentina Alcide De Gasperi.

Funivie Molise S.p.a.

Galleria d'arte moderna e contemporanea Zanella.

Garanzia partecipazioni e finanziamenti S.p.a. per brevità GEPAFIN S.p.a.

Ge.Se.Ma. Ambiente e Patrimonio S.r.l.

Geosport S.r.l.

Gestione governativa Ferrovia Circumetnea.

Gestione servizi sociali territoriali – Ge.S.S.Ter S.r.l.

Gestioni separate S.r.l. in liquidazione.

Gran Sasso Teramano S.p.a. in liquidazione.

Idm Suedtirol Alto Adige.

Iniziative ambientali S.r.l.

Iniziative produttive S.r.l. in liquidazione.

Innovapuglia S.p.a.

Insiel–Informatica per il sistema degli enti locali S.p.a.

Institut Valdotain de l'artisanat de tradition.

---

(30) La fondazione, nel corso del 2013, incorpora l'Osservatorio permanente per l'economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale – OPES.
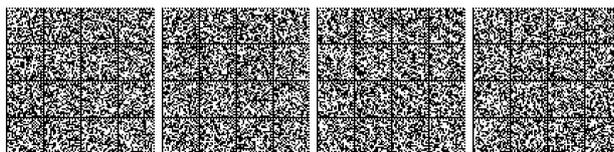
Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici.

Interporto Cervignano del Friuli S.p.a.

Interporto Marche S.p.a.

Interventi-geo ambientali S.p.a. – IGEA S.p.a.

Investiacatania S.c.p.a. in liquidazione.

Investimenti S.p.a.

Istituto culturale cimbro/Kulturinstitut Lusèrn.

Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/Istitut Cultural Ladin.

Istituto culturale mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut.

Istituto di cultura ladino Micurà De Rü/Istitut Ladin Micurà De Rü.

Istituto incremento ippico per la Sicilia.

Istituto per la promozione dei lavoratori IPL/Arbeitsförderungsinstitut - AFI.

Istituto regionale per la floricoltura.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana – IRPET.

Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive – Irsap(31)

Istituto regionale ville tuscolane – IRVIT.

Istituto regionale ville venete.

Istituto superiore regionale etnografico sardo – ISRES.

Istituzione comunale Marsala Schola.

It.city S.p.a.

Joniambiente S.p.a. in liquidazione.

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA.

Lameziaeuropa S.p.a.

Langhe Roero holding S.r.l. in liquidazione.

Lavoro Sicilia S.p.a. in liquidazione.

Lazio innova S.p.a.

Le tre pievi servizi sociali Alto Lario.

Leonia S.p.a

Levante Sviluppo S.p.a. in liquidazione.

Levanto Waterfront S.r.l. in liquidazione.

Lido di Riva del Garda S.r.l. - Società di partecipazioni.

Ligurcapital S.p.a. – Società per la capitalizzazione della piccola e media impresa.

Liguria Digitale S.p.a.

Lombardia Film Commission.

Lucca holding S.p.a.

Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.a. in liquidazione.

Mercato Agricolo – Alimentare – Bari – Società consortile a responsabilità limitata in sigla M.A.A.B. S.c.r.l.

Metanogas S.p.a. in liquidazione.

Metropoli Est S.r.l. in liquidazione.

Modica multiservizi S.r.l.- in liquidazione.

Molise dati – società informatica molisana S.p.a.

Morenica S.r.l.

Mornago patrimonio e servizi S.r.l. in liquidazione.

Municipale di Fino Mornasco S.r.l. in liquidazione.

Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali.

Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto – MART.

(31) Ai sensi della legge regionale Regione Siciliana n. 8/2012, l'ente incorpora i seguenti consorzi: Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino di Caltagirone; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Trapani.

Museo degli usi e costumi della gente trentina.

Museo delle Scienze di Trento.

Napoli holding S.r.l.

Notaresco Patrimonio S.r.l. in liquidazione.

Notaresco Sociale S.r.l. in liquidazione.

Nuova Pramaggiore S.r.l. in liquidazione.

Oplonti Multiservizi S.p.a. in liquidazione.

Ottana sviluppo – S.c.p.a. in fallimento.

Palacongressi S.p.a. in liquidazione.

Parco tecnologico Val Bormida S.r.l.

Patrimonio mobilità Provincia di Rimini P.M.R. S.c.r.l.

Pedemontana sociale azienda territoriale per i servizi alla persona.

Pescarainnova S.r.l.

Piani e programmi di azione locale – P.A.L. S.c.r.l. in liquidazione.

Piceno Sviluppo S.c.r.l. in liquidazione.

Porta della Campania – La Società di trasformazione urbana della Città di Afragola in liquidazione.

Porto di Maiori S.p.a. in liquidazione.

Progemisa S.p.a. in liquidazione.

Progetto Carrara S.r.l. in liquidazione.

Programma Casa S.r.l.

Provana S.p.a. in liquidazione.

Puglia sviluppo S.p.a.

Puglia valore immobiliare società di cartolarizzazione – S.r.l.

Quadrilatero Marche – Umbria S.p.a.

Radio televisione azienda speciale Bolzano – RAS.

Renerwaste Lodi S.r.l.

Retesalute – Azienda speciale.

Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane – Resais S.p.a.

Riscossione Sicilia S.p.a.

Risorsa sociale Gera d'Adda azienda speciale consortile.

Risorse Sabine – S.r.l.

Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione.

Rutilianus S.r.l.

S.p.a. Immobiliare Fiera di Brescia.

SAN.IM. S.p.a.

Sant'Andrea servizi S.r.l.

Sardegna it S.r.l.

Sarzana patrimonio e servizi S.r.l. in liquidazione.

Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana.

Selfin S.r.l. / Selfin Gmbh.

Servizi e sviluppo del territorio S.r.l. Società compartecipata dai comuni di Laviano e Santomenna.

Servizi idrici Astigiano Monferrato – SIAM S.c.r.l.

Servizi sociosanitari Val Seriana S.r.l.

SI.S.E. – Siciliana servizi emergenza S.p.a. unipersonale in liquidazione.

Sicilia patrimonio immobiliare S.p.a. in liquidazione.

Sienergia S.p.a. in liquidazione.

Sispi sistema Palermo informatica S.p.a.

SMEA società maceratese per l'ecologia e l'ambiente s.r.l.

Società alberghiera lucana – S.A.L. S.r.l. in liquidazione.

Società autobus servizi d'area/Staedtischer autobus service AG – SASA S.p.a.

Società Caltanissetta service in house providing S.r.l.

Società consortile energia Toscana S.c.r.l.

Società consortile Matese per l'occupazione S.p.a. in liquidazione.

Società consortile per la programmazione negoziata e lo sviluppo dell'Anglona a.r.l.

Società consortile Trigno-Sinello a.r.l.

Società degli interporti siciliani S.p.a.

Società di committenza della Regione Piemonte – S.C.R. Piemonte S.p.a.
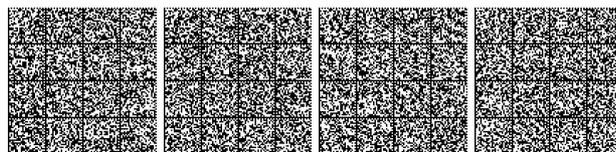
Società di gestione Aeroporti Oristanesi – So.Ge.A.Or. – S.p.a. in liquidazione.

Società di sviluppo locale S.p.a. in liquidazione.

Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i paesi dell'est europeo – Finest.

Società finanziaria Regione Sardegna – S.p.a.

Società immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia – S.I.N.T. S.p.a.

Società infrastrutture lombarde S.p.a.

Società interportuale Frosinone S.p.a. in liquidazione.

Società per azioni Autostrada del Brennero – Brennero S.p.a. – Brennerautobahn A.G.

Società per Cornigliano S.p.a.

Società per la logistica merci – S.L.M. S.p.a. in liquidazione.

Società per la promozione industriale del nord Sardegna S.c.p.a. in liquidazione.

Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.a.

Società Riscossioni S.p.a. – Soris S.p.a.

Solgas immobili S.r.l. - in liquidazione.

Soncino Sviluppo società a responsabilità limitata in liquidazione.

Soprip S.r.l. in liquidazione.

Spedia S.p.a. in liquidazione.

Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia.

Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti S.r.l.

Strutture trasporto Alto Adige S.p.a.

Sviluppo Basilicata S.p.a.

Sviluppo Campania S.p.a.

Sviluppo Pezzo S.r.l.

Sviluppo Santhià S.r.l. in liquidazione.

Sviluppo territoriale della Provincia di Ravenna – S.Te.P.Ra. S.c. mista a r.l.

Terme di Agnano S.p.a. in liquidazione.

Terme di Fogliano S.p.a. in liquidazione.

Terme di Sciacca S.p.a. in liquidazione.

Terra di Brindisi S.r.l. in liquidazione.

Tirreno Eco Sviluppo 2000 S.c.a.r.l.

Tirrenoambiente S.p.a. in liquidazione.

Trasporti marittimi salernitani – T.M.S. S.p.a. in liquidazione.

Trentino Riscossioni S.p.a.

Trentino Sviluppo S.p.a.

Umbria servizi innovativi S.p.a. in liquidazione.

Urbania S.p.a. in liquidazione.

UTC immobiliare e servizi – Società consortile a responsabilità limitata – società in liquidazione.

Valdarno Sviluppo S.p.a. in liquidazione.

Valdaro S.p.a. in liquidazione.

Vallo di Lauro Sviluppo S.p.a.

Valore Città S.r.l. – in liquidazione.

Valoreimmobiliare S.r.l.

Valorizzazione Immobili Valenza S.r.l.

VCO Servizi S.p.a. in liquidazione.

Veneto Acque S.p.a.

Veneto Nanotech S.c.p.a. in liquidazione.

Veneto Strade S.p.a.

Veneto Sviluppo S.p.a.

Venice Newport Container and Logistics S.p.a.

Viareggio Porto S.r.l. in liquidazione.

Vigonza sviluppo S.p.a. in liquidazione.

Villa Melano S.p.a. in liquidazione.

Vocem S.r.l. in liquidazione.

Zona industriale tecnologica e artigianale cittadellese S.p.a. in liquidazione.

Enti nazionali di previdenza e assistenza

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA.

Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti.

Cassa nazionale del notariato.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI.

Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP.

Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – ENPAB.

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti – ENPAF.

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari – ENPAV.

Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI.

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi – ENPAP.

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL.

Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM.

Fondazione ENASARCO.

Fondazione ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – Fondazione ENPAIA(32)

Fondazione Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI(33)

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi – FASC.

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL.

Istituto nazionale previdenza sociale – INPS(34)

19A05977

---

(32) La trasformazione dell'ente è stabilita dall'art. 1 dello statuto, approvato con decreto interministeriale del 10 giugno 2016.

(33) La fondazione è costituita ai sensi dell'art. 1 dello statuto, nel testo approvato con decreto interministeriale del 9 febbraio 2010 e successive modifiche approvate con decreto interministeriale del 18 luglio 2013. La Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani.

(34) L'ente, dal 1° gennaio 2012, ha accorpato ENPALS e INPDAP ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge 214/2011.
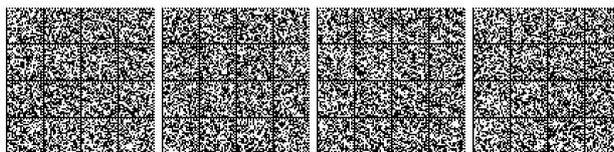
MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007524/XVJ(53) in data 11 settembre 2019, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, l'esplosivo denominato «proiettile da 120 mm x 570 tipo DM163A1 KE (*kinetic energy*)» è riconosciuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A05974

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007525/XVJ(53) in data 11 settembre 2019, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, l'esplosivo denominato «cartuccia 35 mm x 228 FAP (*frangible armour piercing*)» è riconosciuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A05975

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007526/XVJ(53) in data 11 settembre 2019, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, l'esplosivo denominato «cartuccia 35 mm x 228 TP-OP (*target practice - over pressure*)» è riconosciuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A05976

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 16 aprile 2019.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 settembre 2019, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 16 aprile 2019, concernente modifiche agli articoli 14, 15, 17, 25, 27, 44 e 45 dello statuto nonché modifiche agli articoli 1, 15, 17, 18, 21 e 22 del Regolamento delle procedure elettorali dei componenti l'assemblea dei delegati, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci, di cui al rogito del dott. Salvatore Federico notaio in Roma, (repertorio n. 1783, raccolta n. 937).

19A06010

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-229) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.